



FONDI STRUTTURALI EUROPEI **pon** 2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Dipartimento per gli Affari Generali e Organizzativi
 Direzione Generale per il personale del comparto Istruzione e Ricerca
 Ufficio per la gestione del personale del comparto Istruzione e Ricerca
 Roma



DIREZIONE DIDATTICA CASTROVILLARI 2

Via Delle Orchidee, 7 - 87012 Castrovillari (CS)

e-mail csee59100x@istruzione.it - pec: csee59100x@pec.istruzione.it

Codice meccanografico: csee59100x - CF: 83002260780 - Codice Univoco: UFESEJ

www.ddcastrovillari2.edu.it



DIREZIONE DIDATTICA '2° CIRCOLO'
 CASTROVILLARI (CS)
 N° Prot. 738 II.10
 del 16/02/2021 Uscita

PROTOCOLLO DI INTESA

**FRA DIRIGENTE SCOLASTICO E ORGANIZZAZIONI SINDACALI
 RAPPRESENTATIVE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA PER
 L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE NECESSARI AD
 ASSICURARE LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO**

Il giorno 16/02/2021 alle ore 15.00 in videoconferenza su piattaforma MEET si incontrano il Dirigente Scolastico della Direzione Didattica 2° circolo di Castrovillari, prof. Raffaele Le Pera, e le seguenti OO.SS. rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca:

- FLC CGIL provincia di Cosenza rappresentata ASSENTE
- CISL FSUR provincia di Cosenza rappresentata ASSENTE
- UIL SCUOLA RUA provincia di Cosenza rappresentata ASSENTE
- SNALS CONFSAL rappresentata da ASSENTE
- GILDA UNAMS rappresentata da ASSENTE
- ANIEF provincia di Cosenza rappresentata dalla dott.ssa Geschelinda Schifini

Partecipano come osservatori gli ins. Fantoni Mariafranca, componente RSU dell'istituto scolastico.

Vista la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia, pubblicata in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - nr. 8, con la quale si recepisce l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca (da qui in avanti Accordo), sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020;

Considerato che tale Accordo nazionale sostituisce l'Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999;

Visto che, ai sensi dell'art.3, comma 2 dell'Accordo del 2 dicembre 2020, presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. n. 165/2001, individuano

in un apposito protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi;

TRA

il Dirigente scolastico

e

le OO.SS. rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. Campo di applicazione e durata del presente accordo

1. Il presente protocollo di intesa determina il numero dei lavoratori necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'articolo 2 dell'Accordo e i criteri di individuazione degli stessi, tenuto conto di quanto stabilito nell'articolo 3, comma 1, lettere a) - h) del medesimo Accordo.
2. La determinazione del numero dei lavoratori necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili formulata nel presente protocollo si basa sull'organico assegnato per l'anno scolastico in corso. Essa è valida fino alla sottoscrizione del successivo, fermo restando che, nel caso di modifiche all'organico, le parti valutano l'eventuale rimodulazione dei contingenti minimi.
3. Il Dirigente Scolastico provvede ad emanare il regolamento previsto dall'articolo 2, comma 3 dell'Accordo, sulla base del presente protocollo d'intesa e nel rispetto dell'Accordo stesso.

Articolo 2. Prestazioni indispensabili

La Direzione Didattica 2° circolo di Castrovillari risulta, nel corrente a.s., così costituita:

- N. 1 plesso di scuola primaria, con 17 classi funzionanti con orario a 27 h/sett.;
- N. 1 plesso di scuola dell'infanzia, con 5 sezioni funzionanti con orario a 40 h/sett. e servizio mensa interno, con personale dipendente dal Comune di Castrovillari;
- N. 1 plesso di scuola dell'infanzia, con 2 sezioni funzionanti con orario a 40 h/sett. e servizio mensa interno, con personale dipendente dal Comune di Castrovillari;
- N. 1 plesso di scuola dell'infanzia, con 2 sezioni funzionanti con orario a 40 h/sett. e servizio mensa affidato a società esterna;
- N. 1 plesso di scuola dell'infanzia, con 1 sezione funzionante con orario a 40 h/sett. e servizio mensa affidato a società esterna;

Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, come definiti dalla Legge 146/1990 e successive modifiche e dall'Accordo, con riferimento alla istituzione scolastica, sono da considerare prestazioni indispensabili i seguenti servizi:

- a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami di idoneità;
- b) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile un'adeguata sostituzione del servizio;
- h) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti

Articolo 3. Contingenti di personale per garantire le prestazioni indispensabili

Al fine di garantire le prestazioni indispensabili di cui all'art.1 del presente Regolamento, vengono individuati i seguenti contingenti di personale:

- per le attività di cui al punto a)

- o nr. 1 assistenti amministrativi;
- o nr. 2 collaboratori scolastici per l'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale;
- per le attività di cui al punto b):
 - o nr. 5 collaboratori scolastici
- per le attività di cui al punto h):
 - o Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
 - e
 - o nr. 1 assistente amministrativo.

Articolo 4. Operazioni di scrutinio ed esami finali – limite ore individuali

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

Ai sensi dell'art.10, comma 6, lettera a) dell'Accordo Nazionale gli scioperi non potranno superare, nell'anno scolastico, il limite di 40 ore individuali (8 giorni) nelle scuole dell'infanzia e primaria e il limite di 60 ore individuali (12 giorni) nella scuola secondaria di I e di II grado, garantendo comunque, da parte del singolo docente, l'erogazione di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe

Articolo 5. Criteri di individuazione del personale

I lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili sono individuati secondo i seguenti criteri generali:

1. volontarietà
2. rotazione

Articolo 6. Comunicazione del personale in occasione dello sciopero

In occasione dello sciopero, il Dirigente scolastico invita in forma scritta (o per e-mail) il personale a comunicare, sempre in forma scritta, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria decisione al riguardo.

Il dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua, anche sulla base della comunicazione resa dal personale, i nominativi del personale in servizio presso l'istituzione scolastica/educativa da includere nei contingenti minimi, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse.

I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile. L'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

I dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione saranno resi pubblici sul sito web dell'istituzione scolastica; sarà inoltre comunicata al Ministero dell'Istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

Articolo 7. Comunicazione del Dirigente scolastico alle famiglie

Il Dirigente scolastico comunica alle famiglie, almeno cinque giorni prima dello sciopero, le seguenti informazioni per consentire alle stesse la valutazione della possibile incidenza dello sciopero sul funzionamento dell'istituzione scolastica:

- indicazione delle OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero;
- le motivazioni poste alla base della vertenza;
- i dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale;
- alle % di voti ottenuti dalle stesse OO.SS. in occasione delle ultime elezioni RSU nella scuola;
- le % di adesione registrate, a livello di scuola, agli scioperi proclamati nell'anno scolastico e in quello precedente, con indicazione delle sigle sindacali che vi hanno aderito;
- l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
- l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione sulla base delle comunicazioni rese dal personale.

Articolo 8. Norme finali

Per quanto non definito nel presente Regolamento, si rinvia integralmente alle disposizioni della legge 146/1990 (come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000 n.83) e all'Accordo nazionale citato in premessa.

In caso di dissenso da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative di comparto, in ordine al presente Regolamento, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale come previsto dall'art. 11 (procedure di raffreddamento e conciliazione), comma 2, dell'Accordo citato in premessa.

Data, 16/02/2021

Per la parte pubblica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Raffaele Le Pera



Per le Organizzazioni sindacali:

FLC CGIL provincia di Cosenza ASSENTE
CISL FSUR provincia di Cosenza ASSENTE
UIL SCUOLA RUA provincia di Cosenza ASSENTE
SNALS CONFSAL ASSENTE
GILDA UNAMS ASSENTE
ANIEF dott.ssa Geschelinda Schifini